

Studio Legale
Avv. Mariacristina Abbamo
Patrocinante in Cassazione

89128 Reggio Calabria, Via del Gelsomino n. 37 - Tel: 0965. 1713770
cell. 347.0893636 Pec: avvmaricristinaabbamo@pecstudio.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione per le controversie individuale di Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c.

PER: la sig. ra Abbamo Denise (C.F.: BBRDNS98C60H224K) nata il 20.03.1998 a Reggio Calabria ed ivi residente in Via S. Cristoforo n. 85, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 37 presso lo studio **dell'Avv. Mariacristina Abbamo** (C.F.: BBRMCR77D59H224T) dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in calce al presente atto su foglio allegato; ai fini delle comunicazioni di cancelleria, il predetto procuratore e difensore indica il proprio indirizzo PEC: avvmaricristinaabbamo@pecstudio.it,

Ricorrente

CONTRO:

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588) , in persona del legale rappresentante *pro – tempore*, con sede in Roma al civico 76/A del viale Trastevere, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede nella via A. Testoni n. 6, 40123- Bologna; Pec: bologna@mailcert.avvocaturastato.it **Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, (C.f: 80062970373), con sede in Bologna, Via de' Castagnoli, 1, **Ufficio scolastico territoriale per la provincia di Bologna**, in persona del Dirigente *pro tempore* (c. F.: 80071250379), con sede in Bologna, Via de' Castagnoli, 1, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede nella via A. Testoni n. 6, 40123- Bologna; Pec: bologna@mailcert.avvocaturastato.it,

Resistenti

Nonché eventualmente nei confronti di:

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo ed istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio V ambito territoriale di Bologna, in cui la ricorrente risulta inserita, e per cui



ha promosso domanda valida per il triennio 2024/2027, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

Controinteressati

Per l'accertamento e la declatoria

Del diritto della ricorrente, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di interesse in epoca antecedente alla prestazione del servizio civile, al riconoscimento del punteggio di n. 6 punti per il servizio civile prestato dal 01.09.2023 al 10.06.2024 svolto non in costanza di nomina scolastica.

Previa declatoria di illegittimità e disapplicazione

Dei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44/2001 art. 6 comma 2, D.M. n. 50/2021, D.M. n. 9256/2021, D.M. n. 89/2024) recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il personale ATA, nella parte in cui subordinano la piena valutabilità del servizio militare e del servizio civile sostitutivo assimilato per legge e, quindi, anche del servizio civile volontario, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica, nonché della valutazione dei servizi effettuata dall'istituzione scolastica di destinazione della domanda nella parte in cui non riconosce il punteggio pieno spettante per il servizio militare o assimilato prestato in costanza di nomina; ove occorra, di qualsiasi altro provvedimento delle amministrazioni resistenti ostativo al riconoscimento del punteggio di n. 6 punti per il servizio civile svolto.

FATTO

- In data 13.06.2024, la sig. ra Denise Abbramo presentava, telematicamente, domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, per la provincia di Bologna, per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico, (doc. 1) indicando quale istituzione scolastica di destinazione della domanda IC. N. 16 di Bologna sito in V. lo Bolognetti;
- Nella domanda indicava i propri titolo di accesso ovvero, il possesso di un diploma di conseguito presso il liceo delle scienze umane conseguito in data 11.4.2018 (doc. n. 5), nonché di un diploma accademico di I livello in Saxofono conseguito presso il Conservatorio di Musica F. Cilea in data 08.02.2022 (doc. n.6), e i propri titoli di servizio tra i quali, per quanto qui di interesse, di aver prestato il servizio civile dal 01.09.2023 al 11.6.2024 per un totale di 285 giorni (rif. Pag. 12 della domanda).



- L'istituto scolastico capofila chiamato a gestire la domanda (I.C. n. 16 Bologna V. LO Bolognetti) come può desumersi dalla scheda di valutazione dei titoli ivi allegata (doc. n.2 e 3), attribuiva, per i vari profili, i seguenti punteggi:
 - Assistente amministrativo punti totali 12,90 (pag. 1 della scheda), così determinato:

titolo di accesso	8,50
titoli culturali e certificazioni informatiche	3,60
titoli di servizio	0,80
 - Collaboratore amministrativo punti totali 10,40 (pag. 1 della scheda), così determinato:

titolo di accesso	8,50
titoli culturali e certificazioni informatiche	0,30
titoli di servizio	1,60
- Ne deriva che per il servizio civile svolto risulta riconosciuto un punteggio di **0,80** (pagina 4 della scheda) in relazione al profilo di assistente amministrativo, e di **1,60** (pagina 4 della scheda) per quello di collaboratore amministrativo.
- Di conseguenza, la ricorrente veniva collocata, nell'istituto capofila, nella posizione n. 1175 in relazione al profilo di collaboratore amministrativo, e nella posizione n. 1240 per il profilo di assistente amministrativo.
- In riferimento ai profili ATA, di terza fascia, alla ricorrente, dunque, non veniva riconosciuto il maggior punteggio di n. 6 punti, in virtù del servizio civile svolto per un intero anno che gli avrebbe consentito di ottenere un punteggio finale superiore rispetto a quello ad oggi determinato in 12,90 per il profilo di assistente amministrativo e 10,40 per quello di collaboratore amministrativo.
- Per tale motivo in data 05.09.2024, l'odierna ricorrente inoltrava reclamo all'istituto capofila gestore della domanda non ricevendo, però, alcun riscontro (doc. n. 7).
- Il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, non solo comporta il grave danno subito dalla ricorrente di vedersi scavalcata nelle assunzioni a tempo determinato da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore, ma inoltre, comporta e comporterà la mancata "chiamata" da parte degli istituti scolastici prescelti dalla predetta per oltre un anno considerando la validità triennale della graduatoria.
- Invero, ove fosse stato riconosciuto all'odierna ricorrente l'esatto punteggio di 6 punti per il servizio civile prestato per un intero anno, la stessa sarebbe stata collocata in una posizione più alta nella graduatoria, con concrete maggiori possibilità di poter ottenere un incarico.



- Ne consegue la necessità di adire codesto Ecc.mo Tribunale affinché accerti la illegittimità dell'operato delle Amministrazioni intimate, alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

In via preliminare:

- **Sulla giurisdizione del giudice ordinario.**

In via preliminare va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario a decidere della presente causa per le seguenti ragioni.

La controversia *de quo* non concerne procedure concorsuali ma il corretto posizionamento in una graduatoria ovvero l'accertamento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale o normativo che disciplina tali graduatorie; in altri termini, le graduatorie di istituto non sono procedure selettive.

La Corte di Cassazione ha chiarito (cfr. sentenza delle Sezioni Unite n. 21198/2017) che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Con la recente **ordinanza n. 2277 del 23/01/2024**, la Corte di legittimità ha definitivamente riconosciuto la giurisdizione del giudice del lavoro per la valutazione nelle graduatorie ATA del punteggio per il servizio militare, evidenziando che, nelle graduatorie di circolo e di istituto, non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli. La valutazione avviene inizialmente attraverso un sistema informatico che assegna i punteggi seguendo le disposizioni delle ordinanze ministeriali. Solo in seguito, in caso di discordanza tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, gli uffici scolastici provinciali intervengono per rettificare il punteggio o escludere dalla graduatoria (nel caso esaminato la domanda riguardava il riconoscimento del pieno punteggio per il servizio di leva svolto al di fuori di una nomina ufficiale, con la possibilità di disapplicare le norme del bando D.M. n. 50/21).

Con la successiva **ordinanza del 2.5.2024 n. 11832**, la Suprema Corte ha ribadito il principio di cui sopra osservando che, quando la richiesta riguarda la rettifica del punteggio con l'obiettivo di ottenere l'inserimento o un diverso posizionamento nella graduatoria, la competenza è del giudice del lavoro. Se invece si chiede l'annullamento della normativa amministrativa che regola la graduatoria, la competenza è del TAR.



Stante l'oggetto del presente giudizio, inerente al riconoscimento del maggior punteggio di n. 6 punti, **discende il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda.**

NEL MERITO:

- 1. Sull'equiparazione del servizio civile volontario reso dopo l'abolizione dell'obbligo di leva ai servizi sostitutivi e quindi al servizio di leva, ai fini del riconoscimento di n. 6 punti.**

Occorre premettersi che il servizio civile gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva e ciò discende dalla normativa vigente.

Invero, la legge n. 230/1998 intitolata "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza", all'art. 6 prevede: "*1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare. 2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. 3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro. 4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.*"

La medesima equiparazione è stata prevista nel successivo d. lgs n. 66/2010 e più precisamente nell'art. 2103, in base al quale: "*1. Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, di coloro che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale. Essi hanno diritto al medesimo trattamento economico dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare. 2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. 3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è*



valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro. 4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale. In caso di servizio civile nell'ambito di missioni umanitarie all'estero, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.”.

Con la Legge 64/2001 è stato istituito il servizio civile nazionale volontario destinato ai giovani dai 18 ai 26 anni (poi innalzati a 28 anni dal d.lgs. n. 77/2002, articolo 3, comma 1), aperto anche alle donne, che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

All'art. 1, la suddetta legge, prevede espressamente che tale servizio civile è: “.....finalizzato a: a) **concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;** b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.”

In entrambi i casi, dunque, la *ratio* del servizio di leva e di quello civile è quella della difesa della patria di cui all'art. 52 della Costituzione.

In più, il successivo art. 10 rubricato “benefici culturali e professionali” prevede che: “*Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.*”

Il D. lgs. 77/2002, che ha disciplinato il servizio civile nazionale, ha sancito l'equiparazione normativa del servizio civile volontario al servizio militare specificando all'art. 9 comma 8 che, “*i titolari dell'attestato di cui all'art. 8, comma 7, sono equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale*” e quindi ai militari in ferma volontaria.



Nel 2017, con il decreto legislativo n. 40, il servizio civile da nazionale diventa universale, aperto a tutti i giovani italiani e non.

La stessa Corte di Cassazione è più volta intervenuta sul tema dell'equiparazione osservando che: **“il c.d. servizio civile, che qui rileva, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 l. n. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. n. 66/2010); secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera <<il periodo di servizio militare di leva o richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (Cass. ordinanza n. 15477/2021).**

Alla luce di quanto ivi esposto e, dunque, del quadro normativa esistente e dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, appare più che pacifica l'equiparazione tra il servizio civile ed il servizio militare.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. n. 297/1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 1986 n. 958; Violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010.

Per come sopra evidenziato, dalla documentazione allegata al presente ricorso appare chiaro che alla sig. ra Abbramo, odierna ricorrente, per il servizio civile espletato è stato riconosciuto un punteggio di **0,80** (pagina 4 della scheda) in relazione al profilo di assistente amministrativo, e di **1,60** (pagina 4 della scheda) per quello di collaboratore amministrativo, anziché 6 punti per l'anno scolastico.

Ciò oltre ad essere ingiustificato è del tutto illegittimo.

L'odierna ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio di 6,00 punti per il servizio civile prestato dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento delle graduatorie del personale ATA con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle predette graduatorie.

L'illegittimo riconoscimento del minor punteggio deriva dall'applicazione fatta dall'Amministrazione resistente, di quanto previsto nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44/2001, D.M. n. 50/2021, D.M. n. 9256/2021, D.M. n. 89/2024) secondo i quali: **“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle**



amministrazioni statali anche il servizio civile volontario dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

La previsione di rango regolamentare contenuta nei suddetti decreti ministeriali di settore, si pone in evidente contrasto con la norma primaria laddove prevede all'art. **485 del D. lgs n. 297/1994**, il riconoscimento del periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo della leva "valido a tutti gli effetti".

Più precisamente, il D. lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) all'art. 485 comma 7 relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati anche precedentemente all'assunzione, ai fini della carriera, prevede, che *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo della leva è valido a tutti gli effetti"*.

Già precedentemente la L. 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), all'art. 20, aveva espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Nel caso di specie, viene in rilievo anche l'art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) riguardante la valutazione del servizio militare che precisa, al comma 1: *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*; al comma 2 prevede che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalla pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

Invece, il D.M. n. 44/2001 art. 6 comma 2, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, dispone che *"il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*; tale previsione è stata richiamata anche dai successivi decreti ministeriali quale il D.M. n. 50/2021 (tab. allegato A) e l'ultimo D.M. n. 89/2024 (tab. allegato A).

Sussiste dunque un contrasto normativo tra la normativa contenuta nei decreti legislativi e quanto previsto nei decreti ministeriali di settore.

Sul tale contrasto normativo è intervenuta più volte la Suprema Corte di Cassazione che si è espressa in linea di continuità con il Consiglio di Stato.

Invero, nella sentenza n. **4343/2015**, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'art. 485, comma 7, D.lgs. n. 297/1994 nel prevedere che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, è **norma di portata generale e non può essere oggetto di restrizioni interpretative**.



Più precisamente così affermava: “L'appello è infondato e la sentenza impugnata va condivisa, essendo le motivazioni sostenute da valide argomentazioni. L'articolo 485, comma 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede, infatti, che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, come incisivamente evidenziato dalla difesa della parte appellata, l'articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. **Sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore come un decreto ministeriale non possa derogare in peius rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.** La valutabilità del servizio in questione è comunque - e in tal senso risulta corretta la posizione del primo giudice- condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie. **Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11 non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro) consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento.” (Cons. Di Stato n. 4343/2015)**

Nelle successive sentenze **nn. 8213 e 8234/2019**, pur riferendosi alla categoria dei docenti, il Consiglio di Stato ha affermato: “**il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento...Infatti, l'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto**



ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”.

In linea con tale interpretazione si è posta la Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n. **33151/2021** ha confermato come *“anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell’art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010”.*

Con successiva sentenza n. **41894/21**, la Corte di Cassazione interpretando l’art. 2050 del D. lgs 66/2000, con riferimento al comma 2 ha osservato che *“la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione – secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell’interesse della nazione ottiene l’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.* In tali termini, *“il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (485 cit) come anche all’accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette. DPR n.r. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.lgs. nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (art. 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D. lgs nr. 66/2010)), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno).”*

Già antecedentemente la Suprema Corte aveva osservato che *“è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050, si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli*



impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); (Cassaz. Sez. lavoro. N. 5679/2020).

In linea di continuità con l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, si pone la pronuncia del Consiglio di Stato che con la sentenza **n. 7383/2022** in riferimento agli artt. 62 L. 312/1980 e 485 D. lgs. 297/1994 osserva che *“entrambe le disposizioni trovano fondamento nell'art. 52, comma 2, della Costituzione, che nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge aggiunge che il "suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino". Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini "dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche "in pendenza di rapporto di lavoro". Se in questo caso si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e del precedente ivi richiamato, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”*(in tal senso anche Consiglio di Stato **sentenza n. 266/2023**).

Tali pronunce si pongono in linea di continuità con l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa: *“il servizio di leva deve essere valutato, a **prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...una lettura***



costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs 297 del 1994 (testo Unico scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, **anche se volto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica**" (Cons. di Stato sentenza n. 1720/2022; sentenza n. 6581/2021).

Si menziona, infine, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, **n. 15965 del 07.06.2024**, che riprende i precedenti orientamenti sopra menzionati osservando che **"deve essere ribadita l'opinione secondo cui, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, ... il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali (Cass. n. 5679/2020). Il comma 1 dell'art. 2050 sancisce che "I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". E non si ravvisa una valida ragione per interpretare il comma 2, con il suo riferimento al servizio prestato "in pendenza di rapporto di lavoro", come una norma volta a svuotare di contenuto l'ampio principio affermato nel comma precedente. Anche perché tale affermazione generale è "coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (v., ancora, Cass. n. 5679/2020). Secondo questa corretta "linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., ... il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)" (così sempre Cass. n. 5679/2020; conformi Cass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021). Ne consegue che correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto di dover disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, del d.m. 44/2011, che dispone diversamente rispetto alle graduatorie ad esaurimento, consentendo la valutazione del solo servizio**



reso in costanza di rapporto di lavoro (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del d.m. 42/2009, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4343/2015)."

Alla luce di quanto esposto ovvero, della normativa esistente e della giurisprudenza consolidatasi in materia, i decreti ministeriali, D.M. n. 44/2001 art. 6 comma 2, D.M. n. 50/2021 e D.M. n. 9256/2021, D.M. n. 89/2024, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo e, dunque, del servizio civile, assimilato per legge nonché l'odierno servizio civile universale, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, **ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la normativa primaria vigente in materia.**

La giurisprudenza sopra riportata evidenzia che il **servizio di leva** "*deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie*" (Cons. di Stato sentenza n. 1720/2022; sentenza n. 6581/2021), di conseguenza, **non è legittima la distinzione operata dai suddetti decreti ministeriali in ordine al diverso punteggio attribuito in relazione alla costanza o meno del rapporto di impiego.**

A tal riguardo occorre altresì considerare che, a seguito della sospensione dell'obbligo di leva (avvenuta con la L. 2004 n. 226), lo stesso servizio di leva è divenuto volontario così come il servizio civile poiché anche il primo viene espletato su domanda.

Non sussiste più, pertanto, una sospensione forzosa del rapporto di impiego ma solo, eventualmente, volontaria.

Di conseguenza, il differenziale previsto per l'uno e l'altro servizio dai decreti ministeriali sopra citati in virtù della costanza o meno di rapporto di impiego nell'ottica di una compensazione della sospensione del rapporto di impiego in essere al momento della prestazione del servizio di leva, essendo divenuto volontario anche tal servizio, non può più trovare giustificazione divenendo, piuttosto, una tale differenziazione irragionevole poiché, si ribadisce, non sussiste più una chiamata alla leva militare che comporta la sospensione forzosa del rapporto di impiego.

In sostanza, il servizio militare di leva va oggi considerato allo stesso modo del servizio civile sia se svolto in costanza di un rapporto di impiego sia che non venga svolto in costanza di un rapporto di impiego, ovvero, va considerato in entrambi i casi come servizio effettivo reso nella medesima qualifica con attribuzione del punteggio di 6 punti, trattandosi ormai di situazioni del tutto omogenee.

Non ha, dunque, ragione di esistere una distinzione tra costanza o meno di impiego per il servizio di leva, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio, che, dunque, va considerato unitariamente con l'attribuzione del solo punteggio di n. 6 punti alla luce di quanto previsto dall'art. 485 del d. lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2050 del COM.



Ne discende che anche il servizio civile ad esso equiparato (specie a seguito della sospensione dell'obbligo di leva) deve beneficiare del riconoscimento di n. 6 punti, verificandosi diversamente una ingiustificata discriminazione.

L'unico requisito richiesto (sussistente tra l'altro nel caso de quo) è che il servizio, militare o civile, sia stato svolto dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se in un periodo nel quale non si è ricevuta alcuna nomina scolastica.

Nel caso di specie la ricorrente ha, in effetti, svolto il servizio civile dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA (si vedano allegati n. 5 e 6).

La ricorrente ha, dunque, diritto al riconoscimento del maggior punteggio previsto dalla normativa di settore con attribuzione di n. 6 punti per il servizio civile svolto dal 01.09.2023 al 10.06.2024, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia del personale ATA e, dunque, alla rettifica del minor punteggio attribuito con rideterminazione della posizione della stessa ricorrente nelle graduatorie.

ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.

Il *fumus boni juris* sussiste per tutte le ragioni fin qui esposte in fatto ed in diritto ovvero, per l'illegittima applicazione di un punteggio inferiore alla ricorrente alla luce della normativa e della giurisprudenza esistente in materia con cui si pongono in contrasto i decreti ministeriali D.M. n. 44/2001 art. 6 comma 2, D.M. n. 50/2021 e D.M. n. 9256/2021, D.M. n. 89/2024.

In relazione al *periculum in mora*, occorre evidenziarsi che il mancato riconoscimento del giusto punteggio ovvero, di n. 6 punti per il servizio civile prestato, impedisce alla ricorrente il corretto inserimento in graduatoria e dunque preclude alla stessa di avere maggiori possibilità di essere chiamata dalle scuole indicate nella domanda in quanto, ove alla stessa venissero attribuiti n. 6 punti, si troverebbe in una notevole posizione di precedenza rispetto ad altri inseriti nella stessa graduatorie.

Per fare un esempio, nella scheda di valutazione titoli per collaboratore amministrativo risultano attribuiti (nella prima pagina) come punti 10,40 e dunque col riconoscimento di 6 punti si arriverebbe a 14,80 (salvo errore od omissione) punti; lo stesso dicasi per la posizione di assistente amministrativo ove nella scheda di valutazione (sempre prima pagina) viene riconosciuto dall'Ufficio un punteggio totale di n. 12,90 che con l'aggiunta di 6 punti, diventerebbe di circa 18,10 (salvo errore od omissione).

In entrambi i casi si avrebbe un notevole balzo in alto nelle diverse graduatorie di istituto.



E' da ritenere che l'attesa della conclusione del presente giudizio in via ordinaria non assicurerebbe alla ricorrente un pronunciamento così rapido da limitare il pregiudizio subito, considerato anche che le nomine possono avvenire durante tutto l'anno scolastico in corso al fine di procedere ad eventuali sostituzioni di personale, nella specie, non docente.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza della ricorrente di ottenere la correzione del punteggio attribuito al fine di essere correttamente inserita in graduatoria, con attribuzione della sua effettiva precedenza illegittimamente non avvenuta.

Tra l'altro, trattandosi dell'inserimento della ricorrente in "Graduatorie definitive di Circolo ed Istituto relative al Personale Assistente Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario di III fascia" finalizzate al conferimento di contratti a tempo determinato per l'attribuzione di supplenze, risulterebbe impossibile ricostruire *a posteriori* il percorso lavorativo che la ricorrente avrebbe svolto nelle more del giudizio così da assicurarle un eventuale ristoro per equivalente effettivamente rispondente alla perdita economica e di chance subita.

Il pregiudizio che la lavoratrice sarebbe costretta a patire sarebbe, quindi, irreparabile.

Si vuole dire che risulterebbe particolarmente macchinosa e priva di certezza la ricostruzione del percorso lavorativo che la ricorrente avrebbe svolto in pendenza del giudizio, considerato che, con l'inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia personale ATA, la sig.ra Abbramo, in seguito al punteggio acquisito, andrebbe ad occupare una certa posizione in graduatoria che determinerebbe la sua chiamata in servizio da parte di uno o più degli istituti scolastici dalla stessa prescelti ma impossibili da identificare successivamente.

Detto istituto o istituti stipulerebbero in suo favore uno o più contratti a tempo determinato per periodi di tempo anch'essi impossibile da definire successivamente. L'identificazione dell'Istituto scolastico o degli Istituti in cui andrebbe a lavorare la ricorrente e la durata del contratto a tempo determinato o dei contratti, dipendono anche dalle scelte e dalle eventuali rinunce degli altri aspiranti inseriti nella medesima graduatoria. In buona sostanza ci si trova in presenza di una ipotesi di domanda di provvedimento cautelare d'urgenza giustificata già solo dalla impossibilità di assicurare una giusta tutela al lavoratore all'esito del giudizio di merito per cui questa parte ritiene che già quanto sopra esposto sia sufficiente al fine di ottenere l'accoglimento della presente domanda d'urgenza.



Tra l'altro la tutela risarcitoria teoricamente azionabile dalla lavoratrice, all'esito del giudizio di merito, comporterebbe la necessità di instaurazione di un nuovo ed ulteriore giudizio. Non da ultimo considerata la giovane età della sig.ra Abbramo (classe 1998), l'impossibilità di svolgere durante la pendenza del giudizio il suo lavoro avrà delle evidenti ripercussioni sul suo sviluppo professionale e sul bagaglio di esperienze che alla sua età risulta prezioso e che è necessario arricchire il più possibile (in tal senso Tribunale Ancona che ha accolto il ricorso per provvedimento d'urgenza, di cui si allega copia- doc. n. 8).

Il mancato accoglimento della domanda ex art. 700 c.p.c. determinerebbe, comunque, un pregiudizio grave ed irreparabile alla odierna lavoratrice.

Tutto quanto premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, la sig. ra **Abbramo Denise**, come in atti rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che l'On. le Tribunale adito, *contrarii reiectis*, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE E URGENTE:

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris e del periculum in mora*, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

- 1) **Previo annullamento e/o disapplicazione** dei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44/2001 art. 6 comma 2, D.M. n. 50/2021 e D.M. n. 9256/2021, D.M. n. 89/2024) per i motivi esposti in narrativa, **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio di 6 punti per il servizio civile prestato per l'anno svolto dal 01.09.2023 al 11.06.2024.
- 2) Conseguentemente, **dichiarare** il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia di interesse per i profili di collaboratore amministrativo e assistente amministrativo per i quali ha presentato domanda, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire alla ricorrente il punteggio così rideterminato nelle predette graduatorie collocando la ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.
- 3) **ordinare** all'Amministrazione resistente di adottare tutti gli atti consequenziali;



- 4) **adottare** ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
- 5) **fissare** in ogni caso l'udienza di comparizione delle parti per il merito;

NEL MERITO:

- a) **Previo annullamento e/o disapplicazione** dei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44/2001 art. 6 comma 2, D.M. n. 50/2021 e D.M. n. 9256/2021, D.M. n. 89/2024) per i motivi esposti in narrativa, **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio di 6 punti per il servizio civile prestato per l'anno svolto dal 01.09.2023 al 11.06.2024.
- b) Conseguentemente, **dichiarare** il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia di interesse per i profili di collaboratore amministrativo e assistente amministrativo per i quali ha presentato domanda, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire alla ricorrente il punteggio così rideterminato nelle predette graduatorie collocando la ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.
- c) **ordinare** all'Amministrazione resistente di adottare tutti gli atti consequenziali;
- d) **condannare** l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.

Dichiarazione di valore della controversia. Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che la ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2023 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione allegata); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono in giudizio:

1. domanda inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27.
2. Scheda valutazione titoli collaboratore amministrativo;
3. Scheda valutazione titoli assistente amministrativo.



4. Attestazione di servizio civile espletato dalla ricorrente dal 01.09.2023 al 10.06.2024.
5. Diploma di maturità della ricorrente.
6. Diploma accademico di I livello.
7. Reclamo del 05.09.2024.
8. Copia provvedimento d'urgenza del 30.08.2024 emessa dal Tribunale di Ancona.
9. Giurisprudenza di legittimità n. 15965/2024 e n. 15467/2021.
10. D.M. n. 89/2024.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Solo ove venisse reputato necessario da Codesto Tribunale coinvolgere anche tutti coloro che risultano inseriti nelle graduatorie di circolo ed istituto del personale ATA per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, considerato che vi sarebbero oggettive difficoltà nel reperire tutti gli indirizzi di residenza degli eventuali controinteressati, si chiede di essere autorizzati ad effettuare la notifica *de quo ex art. 151 c.p.c.* del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante pubblicazione del ricorso sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca o sul sito ufficiale dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa,

FA ISTANZA

Affinché l'Ill. mo Giudice del lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ex art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca o sul sito ufficiale dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.

Reggio Calabria/Bologna, 02.10.2024

Avv. Mariacristina Abbamo

(firmato digitalmente)



PROCURA ALLA LITI

La sottoscritta **Abbramo Denise** (C.F.: BBRDNS98C60H224K) nata il 20.03.1998 a Reggio Calabria ed ivi residente in Via S. Cristoforo n. 81, per il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del punteggio di n. 6 punti per il servizio civile prestato ai fini del corretto inserimento nelle graduatorie di circolo ed istituto di terza fascia ATA, e per tutte le fasi successive connesse e consequenziali, nomina suo Procuratore e difensore l'**Avv. Mariacristina Abbramo** (C.F.: BBRMCR77D59H224T), del foro di Reggio Calabria, conferendogli i più ampi poteri, ivi compresa la facoltà di transigere, conciliare, incassare somme, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire a sé e revocare altri procuratori, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa e proseguirla, chiamare in causa terzi, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso, procedere esecutivamente, resistere alle opposizioni di cui agli artt. 615,617,619,645 c.p.c., chiedere ed accettare rendiconti, nonché proporre appello, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Del Gelsomino n. 37.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, com. 7 D. L. n. 312/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro inoltre di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e rilascio il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiamo, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

BOLOGNA . li 02/10/24

Denise Abbramo

E' autentica

Avv. Mariacristina Abbramo





Tribunale di Bologna
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Pucci, designato per la trattazione del ricorso
ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. **3557/2024 R.G.**;

Letto il ricorso in oggetto;

Ritenuto necessario sentire le parti;

FISSA

Per la comparizione delle parti e per la discussione, l'udienza 06/11/2024 davanti a
sé, **ore 09:50**;

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente provvedimento entro il
18 ottobre 2024, autorizzando ove occorra la notifica attraverso pubblicazione sul
sito istituzionale del Ministero resistente per i controinteressati

Bologna, 08/10/2024

Il Giudice del Lavoro
dott. Leonardo Pucci

